

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7536	16 maggio 2018	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni 21 giugno 2017 presentate da Nadia Ghisolfi e cofirmatari:

- **“Introduzione di una norma specifica concernente il divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all’aperto a disposizione di attività dedicate specificatamente ai minori”**
- **“Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto”**
- **“Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone”**

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto prendiamo posizione su tre atti parlamentari:

- *Mozione 21 giugno 2017 (n. 1240) Introduzione di una norma specifica concernente il divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all’aperto a disposizione di attività dedicate specificatamente ai minori*
- *Mozione 21 giugno 2017 (n. 1241) Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto*
- *Mozione 21 giugno 2017 (n. 1242) Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.*

Siccome i tre atti poggiano sulle stesse premesse e formulano proposte dal medesimo tenore, riteniamo giustificato presentare un rapporto congiunto.

Sullo stesso tema richiamiamo altresì la presa di posizione contenuta nel Messaggio n. 7526 del 18 aprile 2018 sulla modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010, in merito all’iniziativa parlamentare del 21 giugno 2017 presentata nella forma generica pure da Nadia Ghisolfi e cofirmatari per la modifica della citata normativa al fine di introdurre un obbligo di separazione in settori negli spazi all’aperto degli esercizi pubblici.

Le mozioni mettono l’accento sui rischi del fumo passivo, in particolare sulla salute di chi vi è esposto. I firmatari identificano poi tre luoghi che, seppur situati all’aperto, sarebbero maggiormente meritevoli di protezione e per i quali un divieto di fumo dovrebbe essere introdotto a tutela della salute delle persone - in particolar modo bambini e giovani.

Il Consiglio di Stato non mette ovviamente per nulla in discussione il fatto che il fumo, sia attivo sia passivo, causi dei danni sulla salute delle persone. Da oltre 60 anni, infatti, si

sono accumulati innumerevoli dati scientifici circa la nocività del tabacco sulla salute umana. Proprio sulla base di questi dati, facendo da apripista per tutta la Svizzera, nel 2007 il Cantone Ticino è stato il primo Cantone ad adottare un quadro legale a favore della protezione dei non fumatori introducendo il divieto di fumo generalizzato in tutti i luoghi pubblici della ristorazione. Nel 2010 questo virtuoso esempio ticinese è poi sfociato in una legge federale per la protezione contro il fumo passivo.

Le misure oggi in vigore a tutela dei non fumatori e dei minorenni riguardano in particolare il divieto di fumo negli esercizi alberghieri e della ristorazione (cfr. art. 35 Lcar e art. 50 e 51 del Regolamento di applicazione della Lcar), il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone (luoghi di svago e culturali, gli spazi adibiti a fiere e mostre, e tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni) e il divieto di vendita di tabacco e dei suoi derivati (cfr. art. 2, rispettivamente art. 5-7, del Regolamento concernente la protezione contro il fumo). Le misure adottate hanno rappresentato indubbiamente una limitazione della libertà personale dei fumatori, ma ciò è stato possibile grazie a una solida evidenza scientifica sulla nocività del fumo passivo, sull'esposizione importante in ambienti chiusi e in nome di un interesse pubblico superiore costituito dalla salvaguardia della salute dei non fumatori.

Pur comprendendo l'intento nobile dei mozionanti, crediamo però che un'ulteriore limitazione degli spazi dei fumatori non sia giustificata. In effetti gli studi effettuati si limitano a misurare le concentrazioni di varie sostanze derivanti dal fumo di tabacco, rilevando ovviamente concentrazioni meno elevate negli spazi aperti in confronto a quelli chiusi. Per contro, a nostra conoscenza, non esistono studi di valutazione dell'effetto sulla salute di un'esposizione perlopiù saltuaria e di breve durata in ambienti aperti.

Il Consiglio di Stato è beninteso d'accordo che una diminuzione anche minima di esposizione del cittadino al fumo passivo sia una buona cosa, ma qualsiasi proposta di modifica legislativa deve necessariamente tener conto del principio di proporzionalità: per limitare un diritto fondamentale quale la libertà personale di una parte dei cittadini (i fumatori), le evidenze a disposizione devono essere importanti e inequivocabili, ciò che oggi non è il caso. Un divieto cantonale, come richiesto dai firmatari nelle tre mozioni citate, sarebbe una misura sproporzionata e non giustificata dal lato scientifico e dell'interesse pubblico. È peraltro anche dubbio che esista al momento, in Svizzera ed in Ticino, un forte consenso politico e popolare rispetto a un'estensione del divieto di fumo negli spazi collettivi (si veda il risultato della votazione sull'iniziativa popolare del 23 settembre 2012 sulla protezione dal fumo passivo e, più in generale, il rinvio da parte delle Camere al Consiglio federale nel 2016 dell'avamprogetto di Legge federale sui prodotti del tabacco).

Per quanto concerne le esperienze a livello internazionale ci risulta che, tra i paesi europei¹, soltanto la Spagna ha finora introdotto un divieto di fumo nei parchi giochi. Segnaliamo tuttavia per completezza che alcune città (p. es. nella vicina Italia) o regioni (p.es. nel Queensland in Australia o nel Québec in Canada) hanno adottato limitazioni di fumo in spazi aperti. Da rilevare che queste specifiche misure si inseriscono in strategie più ampie che si rifanno alla Convenzione quadro per la lotta contro il tabacco dell'OMS, ratificata da 181 paesi² ma non ancora dalla Svizzera.

Sul piano nazionale ed in riferimento specificatamente alla mozione chiedente il divieto di fumo presso le stazioni dei mezzi pubblici, giova menzionare il test lanciato il 1° febbraio

¹ C. Martínez, J. Guydish, G. Robinson, J.M. Martínez-Sánchez, E. Fernández "Assessment of the smoke-free outdoor regulation in the WHO European region" *Prev Med.* 2014 Jul; 64: 37–40.

² http://www.who.int/fctc/signatories_parties/fr/

scorso dalle FFS in sei stazioni del Paese, tra cui quella di Bellinzona, sull'ampliamento delle zone non fumatori, ad esempio su marciapiedi, accessi e sottopassaggi. Va tuttavia rilevato che questa iniziativa non è stata promossa con imposizioni legislative e che è stata motivata dall'azienda di trasporto adducendo ragioni di sicurezza, pulizia e salvaguardia dell'ambiente, piuttosto che di tutela dei non fumatori.

Per contro, appare a nostro parere giusto e proporzionato continuare a svolgere attività di sensibilizzazione dei cittadini, volte a promuovere comportamenti favorevoli per la propria e l'altrui salute e rispettosi dell'ambiente e degli spazi collettivi. È proprio questo concetto che sta alla base dei programmi cantonali di prevenzione del tabagismo, concetto peraltro già formulato nel 1986 nell'autorevole rapporto del Surgeon General degli Stati Uniti che recitava: *"il diritto dei fumatori di fumare finisce laddove il loro comportamento influisce sulla salute degli altri; sta alla responsabilità del fumatore far sì che i non fumatori non vengano esposti ai potenziali rischi degli effetti del fumo da tabacco"*³. La scelta di non fumare vicino a un parco giochi o alla fermata del treno, come pure la scelta di non buttare per terra i mozziconi di sigaretta deve essere il frutto della decisione consapevole da parte dei fumatori.

In un'ottica di salute pubblica, il problema del fumo passivo deve essere affrontato in termini di prevenzione e di promozione di comportamenti virtuosi, in modo da ridurre l'insorgenza del fenomeno e da promuovere l'adozione da parte dei fumatori di un comportamento appropriato negli spazi collettivi, semmai incentivato da iniziative spontanee e private di invito alla rinuncia volontaria dei fumatori in determinate zone sensibili.

Inoltre, ogni Comune ha facoltà di regolare gli spazi fumatori e quelli non fumatori come pure di regolamentare il *littering*. A nostro avviso però sarebbero piuttosto da favorire e da sviluppare delle soluzioni architettoniche di arredo urbano che incentivino i fumatori ad avere un comportamento maggiormente rispettoso degli spazi comuni e altrui. In tal senso, i preposti uffici statali, oltre a portare avanti le attività di sensibilizzazione e di promozione, sono e si mettono volentieri a disposizione per supportare la messa in atto di soluzioni volte alla modifica del paesaggio urbano, come per esempio l'installazione di posacenere in punti strategici a distanza "di sicurezza" da altre persone (p. es. in prossimità di parchi giochi o alle fermate dei bus) o la messa a disposizione di spazi fumatori (p. es. all'esterno degli esercizi pubblici o alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto).

CONCLUSIONE

In conclusione, pur considerando gli interventi proposti dalle tre mozioni onorevoli, si ritiene che le modifiche legislative richieste e necessarie per darvi seguito siano lesive del principio della proporzionalità. In termini di salute pubblica non è in effetti data la necessaria evidenza scientifica per dimostrare un interesse pubblico tale da giustificare un'ingerenza dello Stato nella libertà personale dei fumatori in spazi all'aperto, come postulato dai mozionanti.

Per questi motivi, coerentemente anche con le considerazioni già espresse dallo scrivente Consiglio nel recente Messaggio n. 7526 del 18 aprile 2018 per la revisione della Lear, s'invita il Gran Consiglio a voler respingere le tre mozioni in oggetto.

³ [The Health consequences of involuntary smoking: a report of the Surgeon General. Rockville MD: U.S. Dept. of Health and Human Services, 1986, p. xii.](#)

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annesse: mozioni 21 giugno 2017

MOZIONE

Introduzione di una norma specifica concernente il divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all'aperto a disposizione di attività dedicate specificatamente ai minori

del 21 giugno 2017

La Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. Sono definiti luoghi accessibili al pubblico in particolare (art. 1):

- a) gli edifici dell'Amministrazione pubblica;
- b) gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
- c) gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
- d) gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure;
- e) gli istituti di formazione;
- f) i locali di musei, teatri e cinema;
- g) i centri sportivi;
- h) le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell'art. 24b della Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l'autorizzazione cantonale;
- i) gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
- j) i negozi e i centri commerciali.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 affida al Consiglio di Stato il compito di stabilire, tramite Regolamento, i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare (art. 52).

Il Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 specifica, all'art. 2, i luoghi dove è fatto divieto di fumare. In particolare, al cpv. 2, oltre ai luoghi elencati all'art. 1 cpv. 2 della legge federale, vengono indicati :

- a) i luoghi di svago e culturali;
- b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
- c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

Tutte queste specifiche, tuttavia, si riferiscono sempre e solo a luoghi e locali chiusi o adibiti a luogo di lavoro per più persone.

Nei parchi gioco sul territorio cantonale, visto che sono luoghi aperti, non è pertanto attualmente in vigore un divieto di fumo, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Oltre al messaggio sbagliato trasmesso ai piccoli dai genitori (o da chi li accompagna al parco), i piccoli subiscono il fumo passivo ed i mozziconi vengono spesso gettati a terra costituendo un ulteriore pericolo.

Negli adulti, l'inalazione di fumo passivo può far aumentare il rischio di disturbi cardiovascolari, di tumore del polmone e di altre malattie polmonari. Inoltre può aggravare gli effetti di altre malattie quali asma e bronchite. L'esposizione di ex fumatori al fumo di tabacco altrui fa aumentare le probabilità di riprendere a fumare.

Per i bambini, l'inalazione di fumo di tabacco di seconda mano è ancora più pericolosa. Ciò è dovuto al fatto che le vie respiratorie dei bambini sono più piccole e i loro sistemi immunitari sono meno sviluppati, il che aumenta le probabilità che subiscano le conseguenze dannose per la salute del fumo di tabacco di seconda mano, contraendo malattie quali bronchite, polmonite e asma.

La creazione di spazi all'aperto in cui vige il divieto di fumo, ad esempio i parchi gioco, può offrire un ambiente che aiuta coloro che hanno smesso e rende il fumo meno visibile ai bambini e ai giovani.

Per questi motivi, i sottoscritti deputati chiedono al Consiglio di Stato di modificare il Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013, introducendo una norma specifica concernente il divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all'aperto a disposizione di attività dedicate specificatamente ai minori.

Nadia Ghisolfi
Bang - Beretta Piccoli - Maggi

MOZIONE

Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto

del 21 giugno 2017

La Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. Sono luoghi considerati luoghi accessibili al pubblico anche gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici (art. 1 cpv. 2 lett. i). In questi luoghi è vietato fumare.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 affida al Consiglio di Stato il compito di stabilire, tramite Regolamento, i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare (art. 52).

Il Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 specifica, all'art. 2, i luoghi dove è fatto divieto di fumare. Al cpv. 3, si specifica che il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all'art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del regolamento quali ad esempio atri, corridoi, foyer e servizi igienici.

Tale divieto non si applica per contro alla fermate e alle stazioni dei trasporti pubblici, essendo questi luoghi considerati "aperti".

Le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici sono spesso frequentate da un gran numero di persone. I pendolari hanno poche probabilità di evitare il fumo passivo in tali zone. Il problema è maggiormente sentito in caso di cattivo tempo, qualora occorra tutti ripararsi sotto la tettoia, notoriamente non spaziosissima ed in caso siano presenti bambini.

Negli adulti, l'inalazione di fumo passivo può far aumentare il rischio di disturbi cardiovascolari, di tumore del polmone e di altre malattie polmonari. Inoltre può aggravare gli effetti di altre malattie quali asma e bronchite. L'esposizione di ex fumatori al fumo di tabacco altrui fa aumentare le probabilità di riprendere a fumare.

La creazione di spazi all'aperto in cui vige il divieto di fumo, ad esempio le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto, può offrire un ambiente che aiuta coloro che hanno smesso e rendere il fumo meno visibile ai bambini e ai giovani.

Per questi motivi, i sottoscritti deputati chiedono al Consiglio di Stato di modificare il Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013, introducendo una norma specifica concernente il divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto.

Nadia Ghisolfi

Bang - Beretta Piccoli - Maggi

MOZIONE

Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone

del 21 giugno 2017

La Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. In questi luoghi è vietato fumare.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 affida al Consiglio di Stato il compito di stabilire, tramite Regolamento, i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare (art. 52).

Il Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 specifica, all'art. 2, i luoghi dove è fatto divieto di fumare. Al cpv. 3, si specifica che il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all'art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del regolamento quali ad esempio atri, corridoi, foyer e servizi igienici.

Tale divieto non si applica per contro alle entrate di questi locali ed edifici, ed è proprio in questi luoghi di passaggio obbligati che spesso le persone si fermano o escono a fumare, non permettendo ai non fumatori di evitare il fumo passivo. Inoltre, spesso il fumo entra nell'edificio attraverso le porte nel momento in cui queste vengono aperte/chiuso. Da notare che questo divieto esiste già in altri Stati.

Negli adulti, l'inalazione di fumo passivo può far aumentare il rischio di disturbi cardiovascolari, di tumore del polmone e di altre malattie polmonari. Inoltre può aggravare gli effetti di altre malattie quali asma e bronchite. L'esposizione di ex fumatori al fumo di tabacco altrui fa aumentare le probabilità di riprendere a fumare.

Per questi motivi, i sottoscritti deputati chiedono al Consiglio di Stato di modificare il Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013, introducendo una norma specifica concernente il divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone, pretendendo una distanza minima entro la quale è vietato fumare (ad esempio 4 metri).

Nadia Ghisolfi
Bang - Beretta Piccoli - Maggi